



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 42 del 31/05/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 28 MAGGIO 2021 "ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, MOLISE E SARDEGNA PUBBLICATA SULLA G.U. SERIE GENERALE N.127 DEL 29 MAGGIO 2021.

IL SINDACO

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata sulla G.U. serie generale n.127 del 29 maggio 2021;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

TENUTO CONTO del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22-4-2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;

Per le motivazioni espresse,

ORDINA

Ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021 " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" secondo cui:"Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art.7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021":

- **Cessano i limiti orari agli spostamenti;**
- **Sono riaperte le attività di ristorazione (bar, ristoranti, ecc.), anche al chiuso, senza vincoli di chiusura, nel rispetto delle misure anti contagio e in particolare:**
 - Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;
 - Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi in ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale;
 - I clienti devono indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
 - Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
 - Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta in modo tale da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra loro;
 - Il personale in servizio a contatto con i clienti deve usare la mascherina e deve assicurare una frequente igiene delle mani;
 - Al termine di ogni servizio al tavolo assicurare pulizia e disinfezione delle superfici
 - È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e poter garantire un adeguato distanziamento

interpersonale, per quanto riguarda le attività di ristorazione,

compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande;—nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere consentiti.

- Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all'occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l'identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze
- Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso

➤ **Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, (matrimoni, battesimi, cresime) anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 anche in zona bianca, Sono quindi necessarie le certificazioni, rilasciate secondo le modalità previste dallo stesso art.9 commi 3,4 e 5 comprovanti:**

a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 con una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;

b) lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;

c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

➤ **Le attività di palestre, piscine, centri natatori e centri benessere, attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, di centri culturali, centri sociali e ricreativi sono consentite anche al chiuso;**

Con specifico riferimento al numero di presenze contemporanee consentite e al tasso di ricambio dell'aria necessario nelle diverse attività (tra cui le attività dei servizi di ristorazione) trovano applicazione le prescrizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.21 del 31 maggio 2021;

L'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.21 del 31 maggio 2021 disciplina, inoltre, al punto 2) le attività di sale da ballo e discoteche;

È consentita la programmazione di corsi di formazione in presenza e lo svolgimento in presenza di fiere secondo le linee guida nazionali;

Restano ferme le misure di contenimento del contagio e in particolare:

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherine, devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all'aperto, anche in area privata aperta al pubblico, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l'isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

È fatto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone; in particolare è vietato fumare mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, parchi ecc.;

Non vi è l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore a sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito.

È fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste dalla normativa vigente;

In caso di accertato determinarsi di assembramenti di persone su strade e piazze nell'ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la Polizia Locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali (compatibilmente, per questi ultimi, con le capacità di accoglienza di clienti);

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74 e le eventuali sanzioni ulteriori disposte con la presente ordinanza;

La presente ordinanza assume efficacia da lunedì 31 maggio 2021 fino a martedì 15

giugno;

Cessa l'efficacia delle ordinanze sindacali nn.37 e 38/2021;

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Sassari;
- Polizia di Stato - Sassari;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione);
- Guardia di Finanza - Sassari;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attività Produttive E.P.;
- Settore Ambiente;

Sassari, 31 maggio 2021

IL SINDACO

Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.